

**LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1960, N. 10**

**Incremento del fondo di cui  
alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14<sup>1 2</sup>**

**Art. 1**

E' autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

In deroga a quanto previsto all'art. 10 della legge predetta, lo stanziamento di cui al comma precedente viene riservato a favore delle aziende aventi sede in provincia di Trento.

**Art. 2**

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960.

---

<sup>1</sup> In B.U. 23 agosto 1960, n. 36.

<sup>2</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.